

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO N. 31 DEL 05.03.2020

Oggetto: Costituzione in giudizio, mediante difesa diretta ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., nel procedimento promosso innanzi al Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro – R.G. 33724/19.

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *“Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *“Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell'8 luglio 2002;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati con Decreti Interministeriali dell'1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del *“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”*, nel quale vengono stabilite le modalità di prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con il quale il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 dicembre 2019, con il quale è stato rinnovato al Cons. Gian Luca Calvi *“per ulteriori sei mesi e comunque non oltre la nomina degli organi di amministrazione”* l'incarico di Commissario straordinario del CREA conferito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019;

VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell'8 marzo 2019, con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali sono stati disposti decorrenza e rinnovi dell'incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 20 dicembre 2019 n. 106 di proroga al 30 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe;

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. recante n.r.g. 33724/2019 depositato presso il Tribunale di Roma – Sezione lavoro – con il quale la ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“dichiarare*

illegittima, e comunque disapplicare, la delibera del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) relativa alla pubblicazione degli elenchi degli stabilizzandi in data 13 dicembre 2018 nella parte in cui è stata disposta la assunzione in ruolo della ricorrente Dott.ssa ... omissis... ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 con decorrenza 1.1.2019 nel profilo di collaboratore di amministrazione – VII° livello professionale anziché nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca – VI° livello professionale; b) accertare e dichiarare che, in applicazione del principio di assorbimento fissato dal CREA nel decreto dell'1 giugno 2018 di adozione dell'Avviso per la costituzione degli elenchi del personale precario CREA ai fini della stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017, la Dott.ssa ... omissis... doveva – e deve – essere inquadrata in ruolo a tempo indeterminato con decorrenza 1.1.2019 nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca – VI° livello professionale; c) in subordine, disporre che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria convochi la Commissione per la verifica e valutazione del possesso dei requisiti di stabilizzazione al fine della verifica del profilo e livello di assegnazione di stabilizzazione della Dott.ssa ... omissis... ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 con decorrenza 01.01.2019 in considerazione dello svolgimento di ciascun contratto di collaborazione per i periodi dall'1.1.2010 al 31.12.2010, dall'1.01.2011 al 31.12.2011, dall'1.1.2012 al 31.12.2012, dal 15.1.2013 al 31.12.2013 a seguito del presupposto richiesto dal CREA di assegnazione dell'incarico dei suddetti contratti a persona in possesso del diploma di laurea; d) condannare il convenuto Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) al pagamento alla ricorrente dei compensi e spese del giudizio, da distrarsi in favore del suo difensore e procuratore antistatario;

VISTA la nota acquisita al prot. CREA n. 46599 del 28.10.2019 con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato all'Ente che la controversia rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 417 bis c.p.c., e che non sembrano sussistere particolari ragioni che giustificano il patrocinio della difesa erariale;

VISTO l'art. 417 bis del codice di procedura civile;

VISTA il rapporto informativo predisposto dall'Ufficio reclutamento e relazioni sindacali dell'Amministrazione centrale del CREA, prot. n. 5900 del 26.02.2019;

CONSIDERATO, pertanto, che l'Amministrazione ritiene non meritevoli di accoglimento né in fatto né in diritto le istanze di parte ricorrente;

VISTO il decreto commissariale n. 20 del 18.02.2020 con il quale si è provveduto a modificare il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione centrale dell'Ente, da ultimo modificato con decreto commissariale n. 24 del 18.07.2019

VALUTATA l'opportunità di procedere alla costituzione in giudizio per i motivi sopra esposti;

DECRETA

a) di costituirsi nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – recante R.G. n. 33724/2019 e la cui prima udienza è fissata al 13 marzo 2020, h. 10:30;

b) di stare in giudizio direttamente, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., per il tramite del Direttore generale f.f., Dott. Antonio Di Monte, conferendo al medesimo il potere di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché ogni più ampia facoltà, ivi espressamente comprese quelle di rinunciare agli atti, conciliare e transigere.

Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi